



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 del 30/04/2024

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ANNUALITA' 2024 - 2025 DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 17:19 , nella Residenza Comunale di Genzano di Roma, regolarmente convocato in seduta 23 ordinaria di Prima convocazione, si è riunito sotto la presidenza di Mancini Patrizia, il Consiglio Comunale nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

	Nominativo			Nominativo	
1	ZOCCOLOTTI CARLO	SI	10	PAVAN VALENTINA	SI
2	FABBRI ANTONINO	SI	11	MANCINI PATRIZIA	SI
3	TEMOFONTE LUCA	SI	12	ROSATELLI PIERGIUSEPPE	SI
4	PELLIS LUCIANO	SI	13	PAPALIA ROCCO FABIO	SI
5	MARIANECCI MARCELLO	NO	14	NEGLIA ROSARIO	SI
6	AIELLO ALESSIA	NO	15	GABBARINI FLAVIO	SI
7	BIAGGI FLAVIA	SI	16	DI VERONICA CRISTIAN	SI
8	BEVILACQUA MARTA ELISA	SI	17	BORRI ROBERTO	SI
9	LEONI EMILIANO	SI			

Assiste Segretario Generale Noemi Dr.ssa Spagna Musso

Il Presidente, accertato il numero legale, presenti n. 15 e assenti n. 2 su n. 17 Consiglieri in carica compreso il Sindaco, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, nomina scrutatori i seguenti Consiglieri:

Sono presenti gli Assessori:

SILVESTRINI ROBERTO, PICCARRETA FRANCESCA, PATERNOSTER ANTONIETTA,
ERCOLANI GIANLUCA, LOMMI LUCA



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

Illustra il punto all'o.d.g. l'Assessore LOMMI;

È presente il Dirigente dell'Area Finanziaria Dr. Mencucci per gli opportuni chiarimenti ai consiglieri.

Gli interventi e le dichiarazioni di voto sono riportati nel resoconto stenotipato allegato al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Genzano di Roma non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 sono svolte dal Comune;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio Volsca Ambiente e Servizi spa;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2024



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

Ritenuto, ai sensi dell'art. 28.2 allegato 1 Delibera 363 del 03/08/21 (Testo integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF) di comunicare a Volsca Ambiente e Servizi spa il non riconoscimento della componente variabile di costo CRT per 125.000 euro sia per l'anno 2024 che per l'anno 2025 e il non riconoscimento della componente variabile di costo CRD per 100.000 euro sia per l'anno 2024 che per l'anno 2025;

Effettuata quindi la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, dopo la quale il PEF espone un costo complessivo prima delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 di € 4.690.976 per l'anno 2024 e di € 4.800.355 per l'anno 2025 ed un totale entrate tariffaria dopo le detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 di € 4.489.620 per l'anno 2024 e di € 4.473.802 per l'anno 2025;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dall'organo di revisione contabile del Comune di Genzano di Roma;

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 all'Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei (b): 0,6
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ω_a , determinato assegnando ai fattori $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ rispettivamente i valori -0,2 e -0,1;
- coefficiente di recupero della produttività (X_a): 0,11;
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (Q_L): 0,5%
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (P_G): 0,0%
- Coefficiente C_{116a} , che tiene conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{116,TV,a,exp}$ e $CO_{116,TF,a,exp}$, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020: 0,0%



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26/02/2024;

Visto in particolare l'art. 14 del citato regolamento comunale che disciplina la determinazione delle tariffe annuali e che si riporta di seguito per estratto.

La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

- a) *per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;*
- b) *per la quota variabile uno, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.*
- c) *Per la quota variabile due sulla base delle vuotature, anche in termini volumetrici dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta mediante l'apposito mastello consegnato di litri 40 secondo predeterminate tabelle stabilite dallo stesso regolamento.*

Gli intestatari delle utenze domestiche nel cui stato di famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 48 mesi e di quelle in cui figurano anziani o disabili che necessitano l'uso di pannoloni/pannolini pediatrici "usa e getta" possono richiedere un servizio di conferimento di tali rifiuti ulteriore rispetto a quello previsto per i rifiuti indifferenziati.

Nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe vengono definiti:

- *La valorizzazione tariffaria del singolo svuotamento che sarà addebitato nel caso di eccedenza di svuotamenti per anno solare rispetto a quelli inclusi nella tariffa base;*
- *La valorizzazione tariffaria del singolo svuotamento che sarà rimborsato nel caso di minori svuotamenti per anno solare rispetto a quelli inclusi nella tariffa base;*
- *L'importo del rimborso forfettario per mancata restituzione del contenitore della raccolta rifiuti indifferenziati consegnato e non restituito entro 60 giorni la data di cessazione*
- *Il tariffario per coloro che non hanno ritirato il contenitore della raccolta rifiuti indifferenziati*

L'addebito relativo al numero degli svuotamenti inclusi nella tariffa base viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento. L'eventuale addebito relativo agli svuotamenti eccedenti rispetto a quelli inclusi nella tariffa base viene inserito nel primo avviso di pagamento successivo. L'eventuale rimborso relativo agli svuotamenti minori rispetto a quelli inclusi nella tariffa base viene inserito come somma a credito nel primo avviso di pagamento successivo oppure, nel caso di utenza poi cessata, trasferito al subentrante con consenso del subentrato.

L'identificazione delle utenze domestiche avviene mediante l'assegnazione di un codice personale e univoco attribuito a ciascuna utenza domestica. L'identificazione



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

dell'utenza cui è associata la misurazione puntuale della quantità di rifiuti indifferenziati prodotti, avviene in modalità diretta e univoca attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore con cui il rifiuto indifferenziato è conferito.

Il sistema di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati consente di identificare l'utenza, registrare il numero dei conferimenti con indicazione del momento del prelievo con metodi di rilevazione elettronici mediante apposite dotazioni direttamente utilizzate dagli operatori addetti alla raccolta.

La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

- a) *per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;*
- b) *per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.*

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

Considerato il prospetto del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024 del Comune di Genzano di Roma determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida" allegato alla presente delibera;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Atteso che la copertura totale del PEF anno 2024 da assicurare con il totale entrate tariffaria dopo le detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 è pari ad € 4.489.620 per l'anno 2024;

Considerato che le tariffe vigenti per l'anno 2023 applicate alle utenze attualmente attive determinano in modo praticamente esatto l'integrale copertura del PEF anno 2024 e pari ad € 4.489.620;

Ritenuto quindi opportuno predisporre un piano tariffario per l'anno 2024 che determini un gettito di base della TARIP anno 2024 pari ad € 4.489.620 e che tale obiettivo può essere raggiunto confermando la tariffazione TARI anno 2023 anche nel 2024 con l'accortezza di suddividere l'importo della quota variabile delle utenze domestiche del 2023 in quota variabile uno e quota variabile a seconda del numero degli svuotamenti standard e sulla base della tabella del regolamento TARIP art. 14;

Ritenuto opportuno:

- Valorizzare il singolo svuotamento che sarà addebitato nel caso di eccedenza di svuotamenti per anno solare rispetto a quelli inclusi nella tariffa base in euro 3,00;
- Valorizzare il singolo svuotamento che sarà rimborsato nel caso di minori svuotamenti per anno solare rispetto a quelli inclusi nella tariffa base in euro 3,00;
- L'importo del rimborso forfettario per mancata restituzione del contenitore della raccolta rifiuti indifferenziati consegnato e non restituito entro 60 giorni la data di cessazione in euro 20,00;
- Il tariffario per coloro che non hanno ritirato il contenitore della raccolta rifiuti indifferenziati: addebito di un numero di svuotamenti pari a 52;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARIP relative all'anno 2024 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024 e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2023 rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 2,70% -



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 - 00045 - P.IVA 01038071005

- coefficiente recupero della produttività:	0,11% +
- coefficiente QL	0,50% +
- coefficiente PG	0,00% +
- coefficiente C116	0,00% =
Limite massimo di variazione annuale	+ (più) 3,09%

Crescita effettiva entrate 2024 su 2023 - (meno) 3,92%
(anno 2024 pari ad € 4.489.620 - anno 2023 pari ad € 4.672.817)

Ritenuto opportuno confermare, per l'anno 2024, le seguenti agevolazioni:

- occupazioni realizzate da enti e associazioni con attività prevalente riduzione Tariffe del 5%;
- occupazioni da parte di persone anziane riduzione Tariffe del 10%;
- occupazioni da parte di nuclei familiari cui appartengono soggetti diversamente abili con un'invalidità riconosciuta superiori o pari all' 80% riduzione Tariffe del 10%;
- attività economiche esercitate in forma di impresa individuale o societaria il cui titolare o rappresentante legale abbia un età inferiore ai 35 anni riduzione Tariffe del 10%;
- alla parte eccedente la superficie di mq. 200 per le attività di ristorazione sarà riconosciuta una riduzione delle Tariffe del 20%;

Ritenuto opportuno stabilire il pagamento in quattro rate:

- la prima con scadenza 30 giugno
 - la seconda con scadenza 31 agosto
 - la terza con scadenza 15 ottobre
 - la quarta con scadenza 30 novembre
- oppure in rata unica con scadenza 30 giugno;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";



COMUNE DI GENZANO DI ROMA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione contabile dell'Ente acquisito con prot. n.13901 del 23/04/2024;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Finanziaria al cui interno è incardinato l'Ufficio gestione rifiuti e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario, espressi in data 23/04/2024;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

Con i seguenti voti espressi nei modi e nelle forme di legge:

Favorevoli: n.10: (Zocolotti, Fabbri, Temofonte, Pellis, Biaggi, Bevilacqua, Leoni, Pavan, Mancini, Borri);

Contrari: n./:

Astenuti: n.5: (Rosatelli, Papalia, Neglia, Gabbarini, Di Veronica);

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
- 3) di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione e nello specifico:
 - A1 – Schema di aggiornamento PEF annualità 2024 e 2025
 - A2 – Relazione ETC finale
 - A3 – Dichiarazione veridicità ETC
 - A4 – Dichiarazione veridicità Volsca Ambiente e Servizi SPA
 - A5 – Comunicazione non riconoscimento costi al gestore Volsca Ambiente e Servizi SPA;
 - A6 – Validazione del PEF
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, nella misura del 5%;
- 7) **Di confermare**, per l'anno 2024, le seguenti agevolazioni:
 - occupazioni realizzate da enti e associazioni con attività prevalente riduzione Tariffe del 5%;
 - occupazioni da parte di persone anziane riduzione Tariffe del 10%;
 - occupazioni da parte di nuclei familiari cui appartengono soggetti diversamente abili con un'invalidità riconosciuta superiori o pari all' 80% riduzione Tariffe del 10%;
 - attività economiche esercitate in forma di impresa individuale o societaria il cui titolare o rappresentante legale abbia un'età inferiore ai 35 anni riduzione Tariffe del 10%;
 - alla parte eccedente la superficie di mq. 200 per le attività di ristorazione sarà riconosciuta una riduzione delle Tariffe del 20%.
- 8) **Di stabilire** il pagamento tari anno 2024 in quattro rate:
 - la prima con scadenza 30 giugno 2024
 - la seconda con scadenza 31 agosto 2024
 - la terza con scadenza 15 ottobre 2024
 - la quarta con scadenza 30 novembre 2024oppure in rata unica con scadenza 30 giugno 2024
- 9) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini della loro approvazione;
- 10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con i seguenti voti espressi nei modi e nelle forme di legge:

Favorevoli: n.10: (Zoccolotti, Fabbri, Temofonte, Pellis, Biaggi, Bevilacqua, Leoni, Pavan, Mancini, Borri);

Contrari: n./:

Astenuti: n.5: (Rosatelli, Papalia, Neglia, Gabbarini, Di Veronica);

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via I. Belardi, 81 – 00045 - P.IVA 01038071005

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Consiglio Comunale
Mancini Patrizia

Segretario Generale
Noemi Dr.ssa Spagna Musso
(atto sottoscritto digitalmente)